

191713

Leggi - Parte 1 - Anno 2021

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 4 agosto 2021, n. 18

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023

[Continua >>>](#)

- 11 -

seguente:

"6 bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, le disposizioni statali relative alla revisione dei prezzi dei materiali adottate a tal fine sono applicate nel territorio provinciale, in deroga a quanto previsto dall'ordinamento provinciale dei contratti. Alle compensazioni effettuate ai sensi di questo comma si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione. La Provincia, inoltre, può utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata, purché disponibile."

2. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine previsto dal comma 2 ter".

3. Nel comma 1 quater dell'articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: ", fatta eccezione per la valutazione della congruità delle offerte, che resta in capo ai soggetti a favore dei quali l'agenzia svolge i propri servizi" sono sostituite dalle seguenti: "; con l'atto organizzativo sono definite le modalità per l'effettuazione della valutazione della congruità dell'offerta da parte dell'agenzia, anche prevedendo fasi e modalità ad applicazione progressiva".

Art. 18

Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione)

1. Nel numero 7 del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1968, dopo le parole: "destinati all'assistenza ed alla beneficenza senza scopo di lucro" sono inserite le seguenti: "o quando l'intervento è realizzato da enti collettivi senza fine di lucro per assicurare il rispetto di misure di sanità pubblica, anche veterinaria, esclusi interventi finanziati su altre leggi".

2. Per i fini di questo articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).

Art. 19

Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"3 quater. Il termine per la pubblicazione del bando di gara previsto da quest'articolo è differito se il termine per il rilascio di pareri o osservazioni propedeutici ad esso da parte di ARERA è sospeso o superato, per il periodo corrispondente alla sospensione o al ritardo. Il termine è differito, inoltre, per il tempo necessario in caso di esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222)."